

COMUNE DI ACQUAROSSA
REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I CONTRIBUTI IN MATERIA DI
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
(del 14 dicembre 2021)

Richiamati i disposti:

- ◆ della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;
- ◆ della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 e relativo regolamento di applicazione del 6 aprile 2004 e successive modifiche

il Comune di Acquarossa dispone quanto segue:

d e c r e t a

Art. 1 Scopo

Allo scopo di sostenere i proprietari (o altri enti senza scopo di lucro) che, con interventi di manutenzione conservazione e restauro dei propri stabili e/o aree di contorno, contribuiscono alla valorizzazione del paesaggio, il Comune sostiene gli interventi sui beni culturali protetti ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali (LBC) situati sul proprio territorio.

Art. 2 Campo di applicazione

Il contributo comunale è riconosciuto in particolare per gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro del bene culturale (la seguente lista non è esaustiva)

- restauro, sistemazione, rifacimento o ricostruzione dei tetti
- restauro, sistemazione o ricostruzione di muri esterni, comprese le aree di pertinenza del bene culturale
- restauro affreschi e decorazioni
- restauro, sistemazione e rifacimento serramenti e cancelli inferriate

Art. 3 Condizioni

Il contributo comunale viene versato solo se l'esecuzione è eseguita secondo le regole dell'arte e delle tradizioni locali e di restauro (si vedano i principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera, Commissione federale dei monumenti storici, Zurigo 2007).

Art. 4 Ammontare del contributo

Il contributo comunale viene versato per ogni oggetto/mappale secondo il seguente principio:

a) beni culturali di importanza cantonale

- Chiese e oratori: 10% della spesa effettiva, ritenuto un massimo di franchi 60'000.-
- altri monumenti: 10% della spesa effettiva, ritenuto un massimo di franchi 10'000.-

b) beni culturali di importanza locale

- 20% della spesa effettiva (comprese le prestazioni proprie), per un massimo di franchi 10'000.-

Per lo stesso immobile singoli contributi per interventi parziali possono essere cumulati fino all'importo globale indicato. Il cumulo è computato su un periodo di 20 anni a partire dal 1. sussidio percepito.

Art. 5 Procedura

La richiesta del contributo va inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

La domanda va presentata mediante l'apposito formulario (ottenibile presso l'Ufficio tecnico e pubblicato sul sito www.acquarossa.ch) completo di tutti gli allegati indicati.

Il Municipio esamina la domanda in tutti i suoi aspetti (valutazione dei costi, rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, ecc.), e decide sul merito.
Per il suo esame può avvalersi del competente ufficio cantonale o di ogni altra persona autorevole in materia.

Art. 6 Decisione del Municipio

La decisione del Municipio, debitamente motivata, sarà comunicata all'istante di regola entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di contributo.
Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione.

Art. 7 Versamento del contributo

Il versamento del contributo avviene su presentazione delle liquidazioni e prove di pagamento e dopo aver accertato che l'esecuzione è avvenuta nel rispetto dell'articolo 3.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2022, riservata la ratifica da parte della competente autorità cantonale.

* * * * *

Approvato dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2021 e ratificato dalla Sezione enti locali il 7 luglio 2022 (inc. 002900).

Modifiche

Aggiornato dal Consiglio comunale il 12 dicembre 2022 e ratificato dalla Sezione enti locali il 25 luglio 2023 (inc. 004587)